

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Traffico Acqueo Mobilità e Trasporti

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Pascoli per accesso all'area di cantiere del progetto M9 - proroga

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- in data 15/12/2009 è stata sottoscritta la Convenzione Urbanistica attuativa dell'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Comune di Venezia e Direzione Regionale per i beni architettonici e culturali del Veneto, soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna e Fondazione di Venezia Rep. 27269 Racc. 15074, per la realizzazione dell'intervento denominato M9;
- in data 04/12/2012 la Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia Settore Sportello per l'Edilizia Settore Sportello Attività Produttive Z.T.O. "D" ha rilasciato, a Polymnia Venezia srl, il Permesso di Costruire prot. n. 2012/479182 relativo alle opere di ristrutturazione urbanistica (art. 31 lettera e L.457/78) a mezzo attuazione piano di recupero per interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro-risanamento e realizzazione di nuovo polo culturale e museo del novecento di Venezia – Mestre "Progetto M9";
- I sopracitati lavori sono iniziati e sono ancora in corso di realizzazione;

#### Considerato che:

- in data 28/01/2014 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n° 49 e successive a proroghe n. 45 del 27/01/2015, n.33 del 27/01/2016, n.30 del 19/01/2017;
- la ditta appaltatrice dei lavori per conto della Società Polymnia Venezia S.r.l. ha comunicato che i lavori non sono stati ancora conclusi entro i termini precedentemente definiti;

#### Verificato che:

- si rende pertanto necessario prorogare l'attuale regolamentazione della circolazione, al fine di consentire il completamento dei lavori;

#### Visti:

- la richiesta di ordinanza dirigenziale da parte dell'impresa ICM S.p.A. con prot. n. 566946 del 23/11/2017 con la quale chiede la proroga dell'attuale ordinanza dirigenziale fino al 31/12/2018;
- l'ordinanza dirigenziale n. 30 del 19/01/2017: "Regolamentazione della circolazione in via Pascoli per accesso all'area di cantiere del progetto M9";
- l'ordinanza dirigenziale n.33 del 27/01/2016 "Regolamentazione della circolazione in via Pascoli per l'accesso all'area di cantiere del progetto M9";

- l'ordinanza dirigenziale n.45 del 27/01/2015 "Regolamentazione della circolazione in via Pascoli per accesso all'area di cantiere del progetto M9";
- l'ordinanza dirigenziale n. 49 del 28/01/2014 "Regolamentazione della circolazione in via Pascoli per accesso all'area di cantiere del progetto M9";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2, lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

## **ORDINA**

### **Prorogare la validità dell'ordinanza Dirigenziale n. 30 del 19/01/2017 fino al giorno 31/12/2018.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività a partire dal giorno 01/12/2017 e fino al giorno 31/12/2018.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizio al Cittadino e Imprese – Settore Traffico Acqueo Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizio al Cittadino e Imprese – Settore Traffico Acqueo Mobilità e alla Direzione Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 29 novembre 2017

IL DIRIGENTE  
Arch. Loris Sartori

“Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”